

Direzione Regionale della Calabria

Ufficio Risorse Materiali

Prot. n. 2013/5571

Contratto per il conferimento di incarico di consulente tecnico di parte al Dr. Salvatore Francesco Meddis nella controversia Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Calabria, pendente dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria.

Il giorno 27 MARZO 2013 presso la sede della Direzione Regionale della Calabria-Via Lombardi snc- in Catanzaro, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Calabria (di seguito denominata "Agenzia"), con sede legale in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 426 c/d 00145-Roma, codice fiscale e partita Iva n. 06363391001, in questo atto rappresentata dal Dr. Antonino Di Geronimo, nato a Caltanissetta, il 28 settembre 1959, C.F. DGRNNN59P28B429Q, domiciliato per la carica presso la sede della Direzione Regionale della Calabria- Via Lombardi-snc Catanzaro

il dr. Salvatore Francesco Meddis, nato a Vibo Valentia (VV) il 13 luglio 1954, residente a Vibo Valentia, in Via Cilea n. 2, C.F. MDDSVT54L13F537M (in seguito denominato anche consulente), medico funzionario dell'INAIL di Vibo Valentia, elettivamente domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede dell'INAIL di Vibo Valentia, Via Alcide De Gasperi n.109.

Premesso che:

- è pendente dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria Sezione Lavoro la vertenza instaurata contro l'Agenzia delle Entrate , già in servizio presso la Direzione Provinciale di Reggio Calabria, procedimento , per il risarcimento dei presunti danni subiti dalla dipendente e dagli eredi (danno biologico, esistenziale, materiale e morale) quantificati dai ricorrenti in € 500.000,00 , in quanto ritenuti conseguenza delle attività lavorative e delle mansioni alle quali la stessa era stata adibita presso l'Agenzia delle Entrate;
- Il Giudice del Lavoro, designato nella causa in oggetto, ha disposto la nomina di un C.T.U.;
- Essendo facoltà delle parti nominare un proprio CTP, ai sensi degli artt. 201 e 194 del c.p.c., (CTP medico-legale/medico-lavoristica), questa Agenzia con nota prot. n.2013/2054, del 4 febbraio 2013, vista la rilevanza economica della causa e la complessità della materia trattata, ha chiesto l'autorizzazione a nominare un proprio CTP al Direttore dell'Agenzia, al fine di non trascurare nessuna iniziativa volta ad evitare una condanna dell'Agenzia stessa al pagamento di una somma così rilevante;
- Avendo riscontrato la mancanza, all'interno dell'Agenzia, di professionalità idonee ad adempiere il
 predetto incarico, dopo un'accurata ricerca e previa consultazione della Direzione Regionale INAIL
 Calabria, questa Agenzia ha individuato, per la sua comprovata professionalità, il dott. Salvatore
 Francesco Meddis, medico funzionario dell'INAIL di Vibo Valentia, come l'esperto idoneo a svolgere
 l'incarico di consulente tecnico dell'Agenzia nella controversia in questione;
- Il consulente ha prodotto un preventivo di spesa cosi contraddistinto: € 500,00 (cinquecento Euro)
 + IVA a titolo di onorario professionale, oltre al rimborso spese (per ogni accesso a Reggio Calabria)
 di € 200,00 (duecento Euro) + indennità chilometrica corrispondente ad 1/5 del prezzo del carburante per chilometro, da documentare debitamente;
- In data 12 febbraio 2013 è pervenuta a questa Direzione Regionale, da parte della Direzione Centrale Amministrazione PC Ufficio Gare e contenzioso, l'autorizzazione alla predetta nomina.

Ciò premesso, le parti, come sopra individuate, stípulano e convengono quanto segue.

Art. 1

Valore delle premesse

Le premesse e gli allegati, di cui le parti dichiarano di avere piena e totale conoscenza, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 Oggetto

L'Agenzia con il presente contratto conferisce al dott. Salvatore Francesco Meddis, che accetta, l'incarico di CTP nella vertenza instaurata contro l'Agenzia delle Entrate già in servizio presso la Direzione Provinciale di Reggio Calabria, procedimento , per il risarcimento dei presunti danni subiti dalla dipendente e dagli eredi (danno biologico, esistenziale, materiale e morale) quantificati dai ricorrenti in € 500.000,00, in quanto ritenuti conseguenza delle attività lavorative e delle mansioni alle quali la stessa era stata adibita presso l'Agenzia delle Entrate.

Il consulente dovrà svolgere tutte le attività previste dalla legge per il CTP, con particolare riferimento a quanto disposto dagli artt. 194 e 201 c.p.c. (assistere alle operazioni del consulente del giudice, partecipare all'udienza ed alla Camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche, e quant'altro previsto dalla legge in vista del buon esito della causa, in relazione alla funzione svolta) tenendo informata l'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Calabria di tutto quanto possa essere opportuno conoscere ai fini dell'utile svolgimento dell'attività defensionale nell'ambito della vertenza in questione.

Art.3

Modalità di esecuzione

L'incarico, per il quale il dr. Meddis è stato autorizzato dalla Direzione Regionale per la Calabria dell'INAIL con nota prot. n. 36000, del 29.01.2013, sarà svolto dal consulente in regime di "intra moenia".

L'incarico oggetto del presente contratto ha natura strettamente personale e, pertanto, il consulente non potrà in nessun caso farsi sostituire da altra persona per l'esecuzione dell'incarico stesso.

Il consulente svolgerà l'incarico oggetto del presente contratto in piena autonomia ed indipendenza coordinandosi con il responsabile dell'Ufficio Risorse umane della Direzione Regionale della Calabria, rispettando le scadenze poste nel corso del giudizio e garantendo la propria presenza alle udienze ed alle riunioni.

Art. 4

Durata

Il presente contratto ha validità per il primo grado di giudizio della causa pendente dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - fino all'emanazione della relativa sentenza.

Art. 5

Consegna

La consegna di ogni relazione ed osservazione redatta dal consulente dovrà pervenire, nei tempi tecnici necessari per la predisposizione delle difese di parte, alla Direzione Regionale della Calabria – Ufficio Risorse umane – Via Lombardi Catanzaro.

Art. 6

Corrispettivi

Per l'effettuazione dell'attività oggetto del contratto saranno corrisposti i seguenti importi: € 500,00 (cinquecento Euro) + IVA a titolo di onorario professionale, oltre al rimborso spese (per ogni accesso a Reggio Calabria) di € 200,00 (duecento Euro) + indennità chilometrica corrispondente ad 1/5 del prezzo del carburante per chilometro, da documentare debitamente, per un massimale di spesa complessivo di Euro 2.250,00. Il consulente dichiara pertanto di rinunciare, fin d'ora per allora, ad avvalersi dei rimedi di cui all'art. 1664 c.c..

Art. 7

Tracciabilità dei flussi finanziari

Il consulente, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 13/8/2010 e s.m.i., è obbligato ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.

Al sensi del comma 7 dell'art 3 della legge citata, considerato che l'incarico viene svolto dal consulente in regime di "intra moenia", il conto dedicato è il seguente: Conto Corrente della Filiale di Unicredit – Banco di Roma di Catanzaro – Piazza Basilica dell'Immacolata, IBAN gestito dalla Direzione Regionale INAIL Calabria.

Come segnalato dall'INAIL, Sede di Vibo Valentia, con nota prot. n. 0000056/2013, del 27.02.2013, essendo l'Istituto un Ente Pubblico non economico, non è possibile indicare i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto.

Il consulente si impegna a comunicare all'Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente.

Ai sensi dell'art. 3, comma 5 della legge n. 136/2010, l'Agenzia indica che il Codice Identificativo di Gara (CIG) è <u>Z520947285</u>

Art. 8

Fatturazione e modalità di pagamento

I corrispettivi del presente contratto saranno liquidati dall'Agenzia entro 30 giorni dalla data di spedizione della fattura regolarmente emessa dal consulente, da effettuarsi a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito e sul numero di conto corrente dedicato indicato nel presente contratto. Le spese di trasferta saranno rimborsate previa produzione, in allegato alla fattura, di regolare documentazione contabile in originale.

In caso di ritardo nell'effettuazione dei pagamenti contrattuali le parti stabiliscono che l'Agenzia sarà tenuta al pagamento degli interessi di mora, nella misura del saggio legale, maggiorato di due punti percentuali.

In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile all'Agenzia.

La fattura, recante il riferimento al presente contratto ed il numero di CIG, dovrà essere intestata a: Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colombo, 426 C/D 00145 Roma C.F. e P.IVA 06363391001, e consegnata o spedita al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Calabria – Ufficio Risorse materiali - Via Lombardi, 88100 Catanzaro.

Il plico contenente la fattura dovrà recare la dicitura "Fattura Commerciale".

Il consulente prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione della fattura, nonché la corretta consegna/spedizione della medesima costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell'Agenzia.

Il consulente si impegna a rendere note, con apposita comunicazione scritta indirizzata all'Agenzia, eventuali variazioni del numero di conto corrente, rimanendo pertanto esclusa ogni altra comunicazione che non sarà pervenuta all'Agenzia. I pagamenti effettuati sul conto corrente, di cui al precedente comma, avranno effetto liberatorio.

Art. 9

Divieto di cessione del contratto

E' fatto divieto al consulente di cedere, in qualsiasi forma, il presente contratto nonché i crediti da esso derivanti. In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra, fermo restando il diritto da parte dell'Agenzia al risarcimento di ogni danno e spesa, il presente contratto si risolverà di diritto.

Art. 10

Cessione del credito

Ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs 163/06 è ammessa la cessione dei crediti maturati dal consulente nei confronti dell'Agenzia a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto, a condizione che:

a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato all'Agenzia;

b) l'Agenzia non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa;

c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

L'Agenzia, in caso di notificazione della cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

Qualora al momento della notifica della cessione del credito il consulente risultasse, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00, l'Agenzia si riserva il diritto, e il consulente espressamente accetta, di opporsi alla cessione, la quale resterà inefficace nei suoi confronti.

L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta al consulente.

Al fine di adempiere alle prescrizioni contenute nella legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario" contro le mafie" e s.m.i., l'atto di cessione dovrà contenere l'impegno espresso da parte del cessionario ad effettuare i pagamenti in favore del cedente utilizzando esclusivamente il conto da questo ultimo indicato all'art. 6 bis, mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento Idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nonché ad indicare il CIG Z520947285 su tali strumenti di pagamento.

Analogo obbligo dovrà essere soddisfatto dal cessionario per il pagamento disposto dall'Agenzia.

Art. 11

Riservatezza

Il consulente si obbliga a ritenere coperte da segreto istruttorio tutte le informazioni di cui verrà a conoscenza nell'espletamento dell'incarico conferito.

Art. 12

Trattamento dei dati personali

Nell'attuazione del presente accordo, le parti si impegnano all'osservanza delle norme e prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali nel pieno rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.

Art. 13

Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico del Consulente tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali.

Art. 14

Foro competente

Le controversie che dovessero insorgere relativamente all'interpretazione, esecuzione e gestione del presente contratto sono devolute al Foro di Catanzaro.

Il Consulente Dr. Salvatore Francesco Meddis

Talutre (Mussa

Per l'Agenzia delle Entrate Il Direttore Regionale, Dr. Antonino Di Geronimo

Il Consulente dichiara di conoscere ed espressamente approva tutte le clausole e condizioni di seguito elencate, al sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c.: Artt. 1.2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14.

f Mesh